



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Egregio dott. Alex Marini

Gentile sig.a Nadia Ferrari

Egregio sig. Maurizio Pinamonti

e, p. c.

Egregio Signore

Gianni Marzi

Sindaco del Comune di Calceranica

Gentile Signora

dott.ssa Nicoletta Conci

Segretaria comunale del Comune di Calceranica

Oggetto: F. 277/26 - petizione relativa ad installazione di antenna di telefonia mobile

Egregio dott. Marini, gentile sig.a Ferrari, egregio sig. Pinamonti,

trasmetto l'allegata nota in cui il Comune risponde alle obiezioni dell'Associazione Più democrazia in Trentino circa la posizione assunta da quell'Amministrazione nella vicenda in oggetto.

Invio inoltre la presente per conoscenza anche al Comune, che ha espressamente manifestato interesse a conoscere le mie conclusioni.

Ora, trattare *ex professo* il tema dei requisiti formali delle firme di una petizione richiederebbe un esame critico-giuridico che non ha ragion d'essere in questa sede, in cui mi attengo alla fattispecie concreta ed alle deduzioni che il Comune ha fornito a sostegno della propria tesi.

Per incidens, considerato che l'Amministrazione di Calceranica sembra fare propria una mia considerazione sul DDL in tema di partecipazione popolare (DDL regionale n. 30/2026), osservo che in ogni caso non era mia intenzione esprimermi

sostituendomi ai Comuni sulle attività di relativa competenza. Le mie serie perplessità sul rapporto costi/benefici delle procedure contemplate da quel disegno di legge riguardano la difesa civica: tenuto infatti conto del numero dei Comuni trentini e dello (auspicato e favorito dal DDL) incremento di impiego dello strumento della partecipazione popolare, temo che la gestione da parte del Difensore civico del controllo sulle procedure partecipative ai sensi degli artt. 3 e 4 del DDL medesimo, divenga potenzialmente davvero molto onerosa e non altrettanto proficua.

Tornando al nocciolo della questione in oggetto, constato che il nucleo delle argomentazioni del Comune si fonda sul fatto che mancherebbero disposizioni attuative (l. r. n. 2/2018 e regolamenti comunali) al fine di definire quali siano requisiti formali delle petizioni.

Il che in effetti può far concludere che in presenza di un sistema aperto, come di fatto riconosce il Comune, l'esegesi più congrua a mio avviso dovrebbe a sua volta essere aperta. Se dunque il numero di firme dei residenti è adeguato, anzi persino nettamente più elevato di quanto previsto dallo Statuto comunale, fra due esegesi, una restrittiva (non è una petizione perché mancano le autenticazioni) e una logico-letterale oltretutto teleologica, di *favor* partecipativo (è una petizione perché non esiste una norma che preveda la necessità di autenticare, ma solo l'esigenza intrinseca di garantire l'adeguata serietà/ripercorribilità delle firme), ritengo che questa ultima interpretazione sia quella corretta ai presenti fini.

Tanto è vero che, ad es., l'art. 165 del regolamento interno del Consiglio della PAT, quindi del nostro "parlamento" provinciale, non prevede l'obbligo di autenticazione delle firme ed il Consiglio stesso lo applica senza necessità di ulteriori norme di attuazione.

Con ciò, pur pervenendo ad un esito differente, si salverebbe in pieno la conclusione della nota di risposta agli atti, là dove il Comune stesso specifica che in loro assenza non si possono definire e significare criteri formali per le petizioni. Dunque, ancora una volta: mancando criteri formali che prevedano l'autenticazione delle firme, tali criteri non debbono essere supposti chiedendo un'autenticazione non prevista.

Il Comune cita peraltro un vecchio regolamento comunale del 1998 sul punto, regolamento che però non ho reperito nel relativo sito. Considerato che le disposizioni regolamentari pregresse restano in vigore, salvo che tali disposizioni regolamentari siano state abrogate espressamente o implicitamente (incompatibilità) dalla nuova disciplina, queste vecchie disposizioni potrebbero confermare, o al contrario confutare, le conclusioni in parola.

Cordiale saluto

S. Agnoli

Allegati:
nota comunale prot. d.d. 1/7/2026

IL DIFENSORE CIVICO
- Sandro Raimondi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).